

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-1355 del 18/03/2022
Oggetto	ADOZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE EX ART.3 DPR 59/2013 (MODIFICA SOSTANZIALE) - DETERMINAZIONE DI CONCLUSIONE POSITIVA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA EX ART. 14, C. 2 L.241/90 FORMA SEMPLIFICATA E MODALITÀ ASINCRONA. DITTA: SETTIMA MECCANICA S.R.L. - ATTIVITÀ: PRODUZIONE POMPE OLEODINAMICHE SVOLTA IN COMUNE DI CORTEMAGGIORE (PC), VIA ROSSETTI N. 1 REVOCA DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI DET-AMB. N. 4398 DEL 29/8/2018 E DET-AMB N. 4314 DEL 19/09/2019.
Proposta	n. PDET-AMB-2022-1457 del 18/03/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ANNA CALLEGARI

Questo giorno diciotto MARZO 2022 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ANNA CALLEGARI, determina quanto segue.

ADOZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE EX ART.3 DPR 59/2013 (MODIFICA SOSTANZIALE) - DETERMINAZIONE DI CONCLUSIONE POSITIVA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA EX ART. 14, C. 2 L.241/90 FORMA SEMPLIFICATA E MODALITÀ ASINCRONA.

DITTA: SETTIMA MECCANICA S.R.L. - ATTIVITÀ: PRODUZIONE POMPE OLEODINAMICHE SVOLTA IN COMUNE DI CORTEMAGGIORE (PC), VIA ROSSETTI N. 1

REVOCA DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI DET-AMB. N. 4398 DEL 29/8/2018 E DET-AMB N. 4314 DEL 19/09/2019.

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Visti:

la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

la legge 26 ottobre 1995, n. 447, recante "Legge quadro sull'inquinamento acustico";

il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'Amministrazione Digitale";

il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in Materia Ambientale";

il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 "*Regolamento recante La disciplina dell'autorizzazione unica ambientale, e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 aprile 2012, n. 35*" che, all'art. 2, comma 1, individua la Provincia, salvo diversa indicazione regionale, quale Autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'autorizzazione unica ambientale (A.U.A.);

la legge regionale n. 13 del 30 luglio 2015, "*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*", con la quale la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge n. 56 del 7 aprile 2014, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura (ora Servizio) Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);

l'art. 4, comma 7, del DPR n. 59 del 13.03.2013 che prevede, nel caso sia necessario acquisire esclusivamente l'autorizzazione unica ambientale ai fini del rilascio, della formazione, del rinnovo o dell'aggiornamento di titoli abilitativi di cui all'art. 3, commi 1 e 2 del medesimo DPR, l'adozione del provvedimento da parte dell'Autorità competente e la sua trasmissione al S.U.A.P. per il rilascio del titolo;

il Decreto del Ministro delle Attività Produttive 18 aprile 2005, recante adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese;

il Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, recante regolamento per la semplificazione e il riordino della disciplina dello sportello unico per le attività produttive;

la circolare prot. 49801/GAB del 07/11/2013 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, recante chiarimenti interpretativi, relativi alla disciplina dell'autorizzazione unica ambientale, nella fase di prima applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica 13 Marzo 2013, n. 59;

Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 maggio 2015 di *adozione del modello semplificato e unificato per la richiesta di autorizzazione unica ambientale – AUA*, pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.149 del 30-6-2015 - Supplemento Ordinario n. 35;

la L.R. 21 aprile 1999, n. 3 "RIFORMA DEL SISTEMA REGIONALE E LOCALE";

la Delibera della Giunta Regionale n. 2236/2009 e s.m.i.;

la D.G.R. n. 2204 del 21/12/2015 della Regione Emilia, di *approvazione del modello per la richiesta di autorizzazione unica ambientale (AUA) per l'Emilia Romagna (DPR 59/2013 e DPCM 08/05/2015)*;

la Deliberazione della Giunta Regionale del 11.4.2017, n. 115 con la quale è stato approvato il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020) di cui al D.Lgs. n. 155/2010;

Delibera 15.10.2007 n. 77 con la quale il Consiglio Provinciale ha approvato il Piano di Risanamento della Qualità dell'Aria della Provincia di Piacenza (*P.P.R.T.Q.A.*);

Premesso che:

- con determinazione dirigenziale Det-Amb n. 1809 del 15/04/2021 è stata adottata l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore della Ditta SETTIMA MECCANICA SRL (C.F. e P.Iva 01605000338), rilasciata dal Suap dell'Unione dei Comuni Bassa

Val d'Arda Fiume Po con provvedimento conclusivo del procedimento unico prot. n. 4820 del 19/04/2021, per l'attività di "produzione pompe oleodinamiche" svolta nello stabilimento sito in Comune di Cortemaggiore (PC), Via Rossetti n. 1, comprendente i seguenti titoli in materia ambientale:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 15;
- comunicazione di cui all'art. 8, comma 4 della legge 26/10/1995 n. 447, per quanto attiene l'impatto acustico;

Viste:

- l'istanza presentata, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, dalla ditta SETTIMA MECCANICA S.R.L. (C.F. 01605000338), con sede legale in Milano (MI), Piazzale L. Cadorna n° 6, trasmessa dal SUAP dell'Unione dei Comuni Bassa Val D'Arda Fiume Po in data 15/11/2021 e acquisita agli atti di questa Agenzia con prot. n. 175807, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale (modifica sostanziale) per l'attività di "produzione pompe oleodinamiche" da svolgersi nello stabilimento sito in Cortemaggiore, via Rossetti n. 1, relativamente ai seguenti titoli in materia ambientale:
 - autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 15 (modifica sostanziale);
 - comunicazione di cui all'art. 8, comma 4 della legge 26/10/1995 n. 447, per quanto attiene l'impatto acustico (proseguimento senza modifica);
 - autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in pubblica fognatura (nuovo);
- la nota prot. n. 180806 del 24/11/2021 con cui è stata richiesta la documentazione a completamento e la rettifica dell'istanza in quanto "gli scarichi di acque reflue domestiche in rete fognarie sono sempre ammessi, nell'osservanza dei regolamenti fissati dal gestore del servizio idrico integrato";
- la nota prot. Arpae n. 186640 del 03/12/2021 con cui la Ditta ha trasmesso la documentazione a completamento ed ha chiesto di stralciare la richiesta per l'autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in pubblica fognatura, in quanto sempre ammesso;
- la nota prot. n. 189711 del 10/12/2021 con cui è stata trasmessa la comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 della L. 241/90;

Atteso che:

- con determinazione dirigenziale det-amb n. 4398 del 29/08/2018 è stata adottata l'Autorizzazione Unica Ambientale in favore della Ditta "SETTIMA MECCANICA S.R.L." (rilasciata con provvedimento conclusivo del Suap del Comune di Gossolengo prot. n. 9619 del 19/09/2018), per l'attività di lavori di meccanica generale svolta nello stabilimento ubicato in Comune di Gossolengo, loc. Settima, Via Berlinguer n. 20;
- con determinazione dirigenziale det-amb n. 4314 del 19/09/2019 è stata adottata l'Autorizzazione Unica Ambientale in favore della Ditta "SETTIMA MECCANICA S.R.L." (rilasciata con provvedimento conclusivo del Suap dell'Unione Valnure e Valchero prot. n. 13586 del 21/09/2019), per l'attività di lavori di assemblaggio e collaudo di pompe oleodinamiche svolta nello stabilimento ubicato in Comune di San Giorgio Piacentino, Via Firenze n. 18;
- con nota prot. Arpae n. 14459 del 28/01/2022 la Ditta ha comunicato la conclusione del trasferimento degli impianti derivanti dai siti aziendali ubicati in Comune di Gossolengo ed in Comune di San Giorgio Piacentino;
- la visura camerale, acquisita d'ufficio in data 14/02/2022, conferma la chiusura dell'unità locale ubicata in Comune di Gossolengo, loc. Settima, Via Berlinguer n. 20 e dell'unità locale in Comune di San Giorgio Piacentino, Via Firenze n. 18;

Richiamati gli interventi previsti nell'atto di AUA di cui alla DD det-amb n. 1809 del 15.4.2021:

- le emissioni in atmosfera di tipo convogliato sono derivanti da 15 banchi di collaudo di cui 4 postazioni di soffiaggio (E1), da 9 macchine di fresatura (E4), da una macchina di lavaggio con solvente (E5), da 8 macchine di fresatura, 3 rettifiche e 2 burattatrici (E6), da una macchina di lucidatura (E10 relativa a tre punti di captazione), da 3 fresatrici, 3 macchine di tornitura, 2 centri di lavoro orizzontali, 9 banchi di collaudo (E11), da 9 macchine di rettifica, 4 macchine di fresatura ed 1 postazione di soffiatura (E12);
- tutte le condotte collegate ai macchinari ed alle postazioni di collaudo sono dotate di serrande a comando pneumatico o manuale allo scopo di isolare il macchinario stesso in caso non funzioni e per tale motivo si garantisce che, anche durante il funzionamento di solo alcuni dei macchinari o delle postazioni di collaudo collegati all'emissione non avvenga la diluizione degli inquinanti;
- viene previsto un consumo di 4000 kg/anno di solvente, conseguentemente l'attività rientra nel punto 10 della parte II dell'allegato III alla parte quinta del D.Lgs. 152/06 ("Pulizia di superficie, con una soglia di consumo di solvente superiore a 1 tonnellata/anno nel caso si utilizzino i COV di cui al paragrafo 2 della parte I del presente allegato e superiore a 2 tonnellate/anno negli altri casi"), pertanto è soggetta all'art. 275 del D.Lgs. 152/06 medesimo. Il consumo massimo teorico di solventi è pari a circa 4000 kg/anno;
- 500 kg dei 4000 kg/anno di solventi previsti sono usati per attività di pulizia manuale generanti emissioni diffuse ritenute dal proponente non convogliabili in quanto l'attività non è continuativa nell'arco della giornata, risultando

privilegiato l'uso della macchina lavapezzi. Per contenere le emissioni diffuse i fustini contenenti il solventi e gli stracci sono tenuti chiusi ed aperti solo per necessità;

- risulta previsto un impianto termico civile rientrante nel campo di applicazione del titolo II della parte quinta del D.Lgs. 152/06;

- nei prodotti impiegati come materie prime è stata identificata la presenza di n. 1 componente con frase di pericolo H360df, nello specifico "Acciai al carbonio e basso legati al Pb". L'Azienda dichiara che allo stato attuale non è possibile sostituire la materia prima con altra analoga, data la specifica richiesta chimico-fisica necessaria alla produzione di alcuni componenti delle pompe oleodinamiche. Non appena il mercato avrà in offerta un materiale con condizioni chimico-fisiche analoghe ai fini tecnologici, viene dichiarato che si procederà alla sostituzione dello stesso, migliorando così la condizione di utilizzo nel ciclo produttivo come previsto dal D.Lgs 152/06 e s.m.i.;

Rilevato che dall'istruttoria condotta per la matrice emissioni in atmosfera, (rif. Attività n. 19 del 15/03/2022 Sinadoc 31068/2021) risulta che:

- in sede di trasferimento degli impianti dalle sedi di Gossolengo e San Giorgio Piacentino la ditta ha valutato la necessità di implementare la capacità aspirante presente al camino E6 al fine di gestire la contemporaneità di più postazioni di lavoro captate, raggiungendo pertanto una contemporaneità dichiarata dall'impiantista pari al 65% circa delle attrezzature collegate all'emissione in atmosfera E6;

- dalla documentazione integrativa (relazione allegata alla nota prot. n. 14459 del 28/01/2022), in merito a quanto disposto dal comma 7-bis dell'art. 271 del Dlgs. 152/06, si evince:

- che la ditta ha già iniziato la valutazione di impiego di materiali alternativi agli acciai al carbonio e basso legati al Pb, attualmente utilizzati in produzione. In particolare, quale alternativa, è stato individuato il nuovo materiale denominato "C40S10" non contenente Pb;
- nel corso del 2022 verrà commissionato al produttore il nuovo materiale per poterlo estendere in sequenza su tutte le taglie e tipologie di prodotti Settima Meccanica;

- dalla planimetria prodotta risulta previsto lo spostamento del camino E5 e l'aumento dell'altezza del punto di emissione;

- vengono proposti valori di portata inferiori a quelli già autorizzati per E1, E4, E5, E10, E11 ed E12;

Considerato che:

- con nota prot. n. 190745 del 13/12/2021, è stata indetta la Conferenza dei Servizi decisoria ai sensi dell'art. 14 c. 2 della L. 241/902 in forma semplificata e modalità asincrona ai sensi dell'art. 14 bis della predetta Legge, per l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale;
- con nota prot. n. 200440 del 29/12/2021 questo SAC ha richiesto alla Ditta la documentazione integrativa;
- con nota acquisita al prot. Arpae n. 4471 del 13/01/2022 la Ditta ha chiesto una proroga per la trasmissione della documentazione integrativa;
- con nota prot. n. 5419 del 14/01/2022 è stata concessa la proroga per la presentazione della documentazione integrativa;
- con nota acquisita al prot. Arpae n. 14459 del 28/01/2022 è stata prodotta dalla Ditta la documentazione integrativa;
- con nota prot. n. 17125 del 02/02/2022 sono state trasmesse, ai soggetti partecipanti alla Conferenza di Servizi, le integrazioni prodotte dalla ditta, differendo i termini per rendere le proprie determinazioni;
- con nota prot. n. 26467 del 17/02/2022 sono stati richiesti chiarimenti in merito alle integrazioni trasmesse dalla ditta;
- con nota acquisita al prot. Arpae n. 31604 del 25/02/2022 sono state trasmesse dalla ditta le informazioni a chiarimento delle integrazioni;
- con nota prot. n. 33053 del 28/02/2022 sono state trasmesse, ai soggetti partecipanti alla Conferenza di Servizi, le informazioni prodotte dalla ditta con la suddetta nota prot. n. 31604/2022;

Rilevato che nell'ambito della Conferenza di Servizi indetta per la conclusione del procedimento di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di che trattasi, le amministrazioni coinvolte hanno rilasciato i pareri, nulla-osta, autorizzazioni di seguito elencati:

- nota prot. n. 725 del 19.01.2022 (prot. Arpae n. 7731 del 19.01.2022) - Comune di Cortemaggiore: parere favorevole;
- nota prot. n. 17768 del 03.02.2022 - Servizio Territoriale di ARPAE Piacenza- Distretto di Fiorenzuola d'Arda: parere favorevole con prescrizioni relativamente alla matrice emissioni in atmosfera;
- nota prot. n. 79147 del 04.02.2022 (prot. Arpae n. 18587 del 04.02.2022) - Azienda USL di Piacenza: parere favorevole;

Ritenuto:

- in relazione a quanto sopra esposto e come già previsto nella determinazione dirigenziale det-amb. n. 1809 del 15/04/2021, di dover procedere alla revoca degli atti di AUA di cui alle determinazioni dirigenziali det-amb. n. 4398 del 29/8/2018 (stabilimento in comune di Gossolengo, loc. Settima, via Berlinguer n. 20) e det-amb n. 4314 del 19/09/2019 (stabilimento in comune di San Giorgio Piacentino - via Firenze n. 18);
- in relazione all'istruttoria e alle risultanze della Conferenza dei Servizi che sussistano i presupposti di fatto e giuridici per l'adozione della Determinazione di conclusione della Conferenza ai sensi dell'art. 14-quater della L. 241/90 relativa al procedimento di Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta in oggetto;

Richiamati gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in A.U.A.;

Dato atto che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae nn. 70/2018, 78/2020, 103/2020 e 39/2021 alla sottoscritta responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

Dichiarato che non sussistono situazioni di conflitto d'interessi relativamente al procedimento amministrativo in oggetto, ai sensi di quanto previsto dall'art.6-bis della Legge 7 agosto 1990, n.241;

ASSUME

Per quanto indicato in narrativa

La determinazione di conclusione positiva della Conferenza di servizi decisoria art.14, c.2, legge n.241/1990, in forma semplificata e modalità asincrona, come sopra indetta e svolta, che sostituisce ad ogni effetto tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni interessate, acquisiti anche in forma implicita nell'ambito della Conferenza di servizi e pertanto

DISPONE

1. di adottare, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore della ditta SETTIMA MECCANICA S.R.L. (C. FISC. 01605000338), con sede legale in Milano (MI), Piazzale L. Cadorna n° 6, per l'attività di "produzione pompe oleodinamiche" da svolgersi nello stabilimento sito in Cortemaggiore, viale Rossetti n. 1, comprendente i seguenti titoli abilitativi:

- art. 3, comma 1 lett. c), D.P.R. 59/2013 - *autorizzazione alle emissioni in atmosfera* per gli stabilimenti di cui all'art.269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- art. 3, comma 1 lett. e), DPR 59/2013 – comunicazione/nulla osta di cui all'articolo 8, commi 4/6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;

2. di stabilire, per quanto attiene alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., le seguenti prescrizioni per lo stabilimento nel suo complesso:

EMISSIONE N. E1 N. 15 BANCHI DI COLLAUDO DI CUI N. 4 POSTAZIONI DI SOFFIATURA

Portata massima	13900 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	24 h/g
Durata massima annua	230 gg/anno
Altezza minima	11 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Polveri	10 mg/Nm ³
Nebbie di oli	5 mg/Nm ³
Sistema abbattimento:	Filtro a tasche

EMISSIONE N. E4 N. 9 MACCHINE DI FRESATURA

Portata massima	7250 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	24 h/g
Durata massima annua	230 gg/anno
Altezza minima	11 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Polveri	10 mg/Nm ³
Nebbie di oli	5 mg/Nm ³
Sistema abbattimento:	Filtro a tasche

EMISSIONE N. E5 N. 1 MACCHINA LAVAGGIO PEZZI METALLICI

Portata massima	50 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	8 h/g
Durata massima annua	230 gg/anno

Altezza minima	5 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Composti organici volatili (espressi come Ctot)	20 mg/Nm ³
Sistema abbattimento:	-

EMISSIONE N. E6 N. 8 MACCHINE DI FRESATURA, N. 3 RETTIFICHE, N. 2 BURATTI

Portata massima	15600 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	24 h/g
Durata massima annua	230 gg/anno
Altezza minima	11 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Polveri	10 mg/Nm ³
Nebbie di oli	5 mg/Nm ³
Sistema abbattimento:	Filtro a tasche

EMISSIONE N. E10 N. 1 MACCHINA DI LUCIDATURA (N. 3 CAPTAZIONI)

Portata massima	1350 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	24 h/g
Durata massima annua	230 gg/anno
Altezza minima	11 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Polveri	10 mg/Nm ³
Nebbie di oli	5 mg/Nm ³
Sistema abbattimento:	Filtro a maniche a

EMISSIONE N. E11 N. 3 FRESATRICI, N. 3 TORNITURA, N. 2 CENTRI DI LAVORO ORIZZONTALI, N. 9 BANCHI DI COLLAUDO

Portata massima	30800 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	24 h/g
Durata massima annua	230 gg/anno
Altezza minima	11 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Polveri	10 mg/Nm ³
Nebbie di oli	5 mg/Nm ³
Sistema abbattimento:	Filtro a tasche a coalescenza

EMISSIONE N. E12 N. 9 MACCHINE DI RETTIFICA, N. 4 MACCHINE DI FRESATURA, N. 1 POSTAZIONE DI SOFFIATURA

Portata massima	5550 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	24 h/g
Durata massima annua	230 gg/anno
Altezza minima	11 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Polveri	10 mg/Nm ³
Nebbie di oli	5 mg/Nm ³
Sistema abbattimento:	Filtro a tasche a coalescenza

- in caso di funzionamento non contemporaneo di tutti gli impianti presidiati dal sistema di aspirazione collettivi, deve essere adottato ogni accorgimento al fine di evitare la diluizione degli inquinanti;
- le bocchette di aspirazione a servizio delle macchine fresatrici "aperte" devono essere tenute ad una distanza adeguata dalla sorgente che sviluppa gli inquinanti, tale da garantire una velocità di captazione alla sorgente compresa tra 1 e 2,5 m/sec., e dotate, per quanto tecnicamente fattibile, di cappetta flangiata;
- i camini di emissione devono essere identificati in modo univoco (con scritta indelebile o apposita cartellonistica) e devono essere dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato dal metodo UNI EN 15259 e per quanto riguarda l'accessibilità devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08 e smi;
- I valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa ed al tenore di O₂ ove previsto;

- e) per la verifica del rispetto dei limiti di emissione sopra indicati, devono essere utilizzati i seguenti metodi di prelievo ed analisi:
- **portata volumetrica, temperatura e pressione** di emissione: UNI EN ISO 16911-1:2013 (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR17078:2017) o UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico);
 - **umidità** - vapore acqueo (H₂O): UNI EN 14790:2017
 - **polveri**: UNI EN 13284-1:2017 o UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici);
 - **composti organici volatili (espressi come Ctot)**: UNI EN 12619:2013;
 - **nebbie di oli**: Campionamento UNI EN 13284-1:2017 + analisi UNICHIM 759; campionamento UNI EN 13284-1:2017 + analisi NIOSH 5026 o campionamento UNI EN 13284-1:2017 + analisi UNI EN ISO 16703:2011;
- f) Per i parametri riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:
- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi sopra riportati;
 - altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati;
- g) Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 "Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento", dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati in tabella, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (SAC di Arpae di Piacenza), sentita l'Autorità Competente per il controllo (ST di Arpae di Piacenza) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo;
- h) la valutazione di conformità delle emissioni convogliate in atmosfera deve essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora, possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose. In particolare devono essere eseguiti più campionamenti, la cui durata complessiva deve essere comunque di almeno un'ora e la cui media ponderata va confrontata con il valore limite di emissione nel solo caso in cui ciò sia ritenuto necessario in relazione alla compromissione del campione ad esempio per la possibile saturazione del mezzo di collettamento dell'inquinante, con una conseguente probabile perdita e sottostima dello stesso. Qualora vengano eseguiti più campionamenti consecutivi, ognuno della durata complessiva di un'ora possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose, la valutazione di conformità deve essere fatta su ciascuno di essi, fatte salve ulteriori specifiche prescrizioni normative. Per le polveri il campionamento dovrà avere durata di almeno un'ora o di un volume pari ad un metro cubo di aria aspirata;
- i) i risultati analitici dei monitoraggi devono riportare l'indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza di misura al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche, Manuale Unichim n. 158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni". Tali documenti indicano per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato e per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato;
- j) il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95%, quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (corrispondente al "Risultato Misurazione" previa detrazione di "Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato;
- k) Le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi svolti del gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006. In particolare devono essere dal gestore specificatamente comunicate al SAC ed al ST di Arpae di Piacenza entro 24 ore dall'accertamento ed il gestore deve, comunque, procedere al ripristino della conformità nel più breve tempo possibile;
- l) i monitoraggi che devono essere effettuati a cura del gestore dello stabilimento alle emissioni E1, E4, E5, E6, E10, E11 ed E12 devono avere una frequenza almeno **annuale** ed essere effettuati secondo le modalità di cui ai punti precedenti;
- m) la data, l'orario, i risultati delle misure e le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei monitoraggi devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate, bollate dal ST di Arpae di Piacenza, firmate dal gestore dello stabilimento, e tenuto a disposizioni degli Organi di controllo competenti. Il registro deve essere compilato in ogni sua parte e le stesse informazioni devono essere riportate sui certificati analitici relativi ai controlli effettuati alle emissioni;
- n) qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato degli impianti da cui si originano, che preclude il rispetto della periodicità del controllo e monitoraggio di competenza del gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni autorizzate, il gestore di stabilimento dovrà comunicare al ST di Arpae di Piacenza l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel Registro degli monitoraggi.

Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per il gestore di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate. Nel caso in cui il gestore di stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:

- dare preventiva comunicazione, al ST di Arpae di Piacenza della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;
- rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;

nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro trenta giorni dalla data di riattivazione;

- o) i sistemi di abbattimento devono essere mantenuti in perfette condizioni e le operazioni di manutenzione e sostituzione degli stessi devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate, bollate dal ST di Arpae di Piacenza, firmate dal gestore dello stabilimento, e tenuto a disposizione degli Organi di controllo competenti;
- p) Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti) deve essere registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico riportante le informazioni previste in Appendice 2 dell'Allegato VI della Parte Quinta del D.Lgs. 152/06;
- q) Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicati preferibilmente via posta elettronica certificata, all'Autorità Competente (SAC di Arpae di Piacenza) e all'Autorità Competente per il Controllo (ST di Arpae di Piacenza), entro le tempistiche previste dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006 (entro le otto ore successive), indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento;
- r) il gestore non deve superare un consumo massimo annuo di solventi di lavaggio pari a 4000 kg/anno, di cui al massimo 500 kg/anno possono essere usati per operazioni manuali;
- s) deve essere adottato ogni accorgimento per contenere le emissioni diffuse derivanti dalla pulizia manuale con i solventi di lavaggio;
- t) i giorni di utilizzo ed i consumi giornalieri dei solventi di lavaggio suddivisi in base alle modalità di impiego (macchina di lavaggio o pulizia manuale), validati dalle relative fatture di acquisto, devono essere annotati, con frequenza **mensile**, su apposito registro, con pagine numerate e bollate a cura di Arpae di Piacenza e firmate dal gestore dello stabilimento, tenuto a disposizione dei competenti organi di controllo;
- u) per la fase di lavaggio con solvente devono essere rispettati i seguenti ulteriori limiti:
 - limite emissione totale annua di COV: **4000 kg/a**;
 - limite emissione diffusa: 20% dell'input di solvente;
- v) **entro il 28 febbraio** di ogni anno deve essere trasmessa ad Arpae di Piacenza:
 - l'opportuna documentazione (comprendente una relazione sui giorni di funzionamento degli impianti di verniciatura ed essiccazione), relativa all'anno precedente, per dimostrare la conformità dell'impianto ai valori limite di emissione di COV negli scarichi gassosi, ai valori limiti per le emissioni diffuse ed ai valori di emissione totale autorizzati;
 - il piano di gestione dei solventi redatto secondo le indicazioni di cui alla parte V dell'allegato III alla parte quinta del D.Lgs. 152/06;
- w) il periodo intercorrente tra il termine di messa in esercizio ed il termine di messa a regime degli impianti nuovi o modificati non può superare 60 giorni;
- x) il gestore deve comunicare la data di messa in esercizio al SAC ed al ST di Arpae di Piacenza ed al Comune sede dello stabilimento con un preavviso di almeno 15 giorni;
- y) qualora il periodo intercorrente tra la data di messa in esercizio e messa a regime degli impianti non coincida con quello sopra indicato, il gestore è tenuto a comunicarlo con congruo anticipo allo Sportello Unico, al SAC ed al ST di Arpae di Piacenza, specificando dettagliatamente i motivi che non hanno consentito al rispetto dei termini di cui trattasi. **Decorsi 15 giorni** dalla data di ricevimento di detta comunicazione senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dei suddetti Enti, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore dello stabilimento;
- z) entro trenta giorni dalla data fissata per la messa a regime, il gestore dovrà comunicare al SAC ed al ST di Arpae di Piacenza ed al Comune sede dello stabilimento i dati relativi ad almeno tre monitoraggi delle emissioni E6 ed E5,

nelle condizioni di esercizio più gravose, effettuati in giorni diversi in un periodo massimo di dieci giorni dalla data di messa a regime degli stessi;

3. di fare salvo che:

- il gestore deve mantenere aggiornate le Schede di Sicurezza delle sostanze e miscele utilizzate aggiornate in base a quanto stabilito dai vigenti Regolamenti REACH e CLP e in conformità a quanto stabilito dal Regolamento 830/2015;
- per quanto attiene la domanda o la relazione previste dal comma 7-bis dell'art. 271 del D.Lgs. 152/06, deve essere ottemperato quanto disposto dal medesimo comma;

4. di revocare gli atti di AUA di cui alle determinazioni dirigenziali det-amb. n. 4398 del 29/8/2018 (stabilimento in comune di Gossolengo, loc. Settima, via Berlinguer n. 20) e det-amb n. 4314 del 19/09/2019 (stabilimento in comune di San Giorgio Piacentino - via Firenze n. 18);

5. di demandare al Suap la verifica della documentazione antimafia di cui agli artt. 67 e 87 del D.lgs. n. 159/2011, prima del rilascio del titolo abilitativo, ex art. 2 del D.P.R. 59/2013;

6. di trasmettere il presente provvedimento alle Amministrazioni ed ai soggetti che per legge sono intervenuti nel procedimento, ed ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti, che entro 10 giorni dalla sua ricezione potranno comunicare opposizione ai sensi dello stesso art.14-quinquies, ovvero per il maggior periodo necessario all'esperimento dei rimedi previsti dallo stesso art.14-quinquies nel caso in cui sia presentata opposizione;

7. di dare atto che:

- o i termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso, comunque denominati, acquisiti nell'ambito della Conferenza di Servizi decorrono dalla data di comunicazione della presente;
- o il presente atto viene trasmesso al S.U.A.P. del Comune di Cortemaggiore, per il rilascio del titolo al richiedente ai sensi di quanto previsto dal DPR 59/2013, che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
- o il titolo abilitativo, di cui all'art. 4 comma 7 del D.P.R. 59/2013, sarà rilasciato dal S.U.A.P., ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela dell'ambiente, dall'inquinamento, fatti salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni, concessioni, nulla osta, compresi i titoli di godimento, i titoli edilizi e urbanistici, e quant'altro necessario previsti dalla legge per il caso di specie;
- o ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 6 del D.P.R. n. 59/2013, la durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale è fissata in quindici (15) anni dalla data di rilascio del provvedimento conclusivo da parte dello Sportello Unico del Comune di Cortemaggiore;
- o sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative il cui rilascio compete ad altri Enti ed Organismi, nonché le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non previsto dal presente atto, con particolare riguardo agli aspetti di carattere igienico - sanitario, di prevenzione e di sicurezza e tutela dei lavoratori nell'ambito dei luoghi di lavoro;
- o sono fatti salvi eventuali specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli articoli 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265;
- o resta fermo quanto disposto dal D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e qui non espressamente richiamato;
- o l'autorità competente può imporre il rinnovo dell'autorizzazione, o la revisione delle prescrizioni contenute nella stessa, anche prima della scadenza, nei casi previsti dall'art. 5, comma 5 del D.P.R.59/2013;
- o l'inosservanza delle prescrizioni autorizzative comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla specifica norma di settore per la quale viene rilasciato l'atto;
- o il presente provvedimento viene redatto in originale "formato elettronico", sottoscritto con firma digitale secondo quanto previsto dal D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.

Si rende noto che:

- o la responsabile del procedimento è la dott.ssa Angela Iaria Responsabile dell'Unità Organizzativa "AUA – Autorizzazioni Settoriali ed Energia" - del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE sede di Piacenza;
- o il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia Romagna, con sede in Bologna, via Po n° 5 ed il responsabile del trattamento dei medesimi dati è la sottoscritta Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'ARPAE di Piacenza;
- o ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi del vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza 2021-2023 di Arpae;
- o il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza 2021-2023 di Arpae.

AVVERSO al presente provvedimento amministrativo è possibile proporre ricorso giurisdizionale innanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni, dalla data di notifica.

La Dirigente
Dott.ssa Anna Callegari
Documento firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 82/2005 s.m.i.

.i.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.